

# **COMUNE DI REA**

(Provincia di Pavia)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE  
RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024**

**DA TRASMETTERE ALL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI  
AI FINI DEL PARERE RESO AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO N. 20/2017**

La bozza del fondo risorse decentrate anno 2024 è stata costituita applicando quanto prescritto dall'articolo 79 ("Fondo delle risorse decentrate: costituzione") del CCNL del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.

Lo stesso risulta così composto:

## 1. PARTE STABILE DEL FONDO

L'articolo 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente delle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

### 1.1 IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (IUC)

L'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che:

*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

Tale voce è stata quantificata come segue:

	<b>Voce</b>	<b>Importo</b>
1	Fondo Unico Consolidato anno 2003	5.198,45
2	Incrementi Ccnl 2002-05 - (Art. 32 Cc. 1,2) Incrementi Ccnl 2002-05 - (Art. 32 Cc. 1,2)	1.208,48
3	Incrementi Ccnl 2004-05 - (Art. 4. Cc. 1,4,5 Parte Fissa) Incrementi Ccnl 2004-05 - (Art. 4. Cc. 1,4,5 Parte Fissa)	457,76
4	Incrementi Ccnl 2006-09 - (Art. 8. Cc. 2,5,6,7 Parte Fissa) Incrementi Ccnl 2006-09 - (Art. 8. Cc. 2,5,6,7 Parte Fissa)	634,89
	<b>TOTALE</b>	<b>7.499,58</b>

Dettaglio delle voci:

- 1. Fondo Unico Consolidato anno 2003:** L'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004 stabilisce che *“Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche”*.

Per la definizione di tale importo sono state prese in considerazione gli importi **dichiarati nel Conto annuale 2003** (per la definizione del Fondo storico, l'articolo 15, comma 1, lettera a) del CCNL del 1/4/1999 stabilisce che esso è costituito da *“gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati”*).

Dai documenti dell'epoca risulta che non sia stato interessato dal trasferimento dal 1/1/2000 del personale ATA allo Stato.

- 2. Incremento dell'0,62% monte salari 2001:** L'articolo 32, comma 1, del CCNL del 22/1/2004 stabilisce che *“Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001”*. Il concetto di monte salari è stato definito dalla contrattazione nazionale solo con il CCNL dell'11/4/2008, nella dichiarazione congiunta n. 1.

Tale dichiarazione congiunta afferma quanto segue: *“Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”*.

L'ARAN con il parere protocollo n. 3637 del 18 aprile 2017 ha precisato che anche per tutti gli incrementi in parte stabile del fondo delle risorse decentrate basate sul “Monte salari” bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL dell'11/4/2008.

Sempre l'ARAN, con l'orientamento applicativo RAL052 nel quale viene affermato che qualora l'ente *“... dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione*

*delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali”.*

- 3. Incremento dell'0,50% monte salari 2001:** L'articolo 32, comma 2, del CCNL del 22/1/2004 stabilisce che *“Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti”.*
- 4. Incremento dell'0,50% monte salari 2003:** L'articolo 4, comma 1, del CCNL del 9/5/2006 stabilisce che *“Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza”.*

Tutte le risorse di cui ai punti da 1 a 4 confluiscono in unico importo consolidato (IUC) anno 2017, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (articolo 67, comma 1 del CCNL del 21/5/2018).

## 1.2 ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

### 1.2.1 INCREMENTO STABILE DELLE 83,20 EURO

L'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate è incrementata:

*di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*

A decorrere dal 1/1/2019 la parte stabile del fondo è incrementata di € **332,80** (€ 83,20 x n. 4 dipendenti). Secondo il parere ARAN CFL45 rientrano nel calcolo sia il personale a tempo indeterminato che determinato. L'importo annuo di € 83,20 è computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31/12/2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

### 1.2.2 RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO

L'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*

La disposizione riformula le modalità di calcolo per la rideterminazione delle progressioni economiche introducendo un meccanismo basato sul "**personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi**". Di particolare interesse è il chiarimento fornito dall'ARAN con il parere CFL 174.

Come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018, si tratta di incrementi non rilevanti ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità), di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Di recente, ciò è stato confermato altresì dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 19/SEZAUT/2018/QMIG, nell'adunanza del 9/10/2018, che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio: "*Gli incrementi del Fondo delle risorse decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, lettera a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21/5/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*".

L'importo inserito nel fondo è pari € **261,04**.

### 1.2.3 ASSEGNI DI ANZIANITÀ E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – quota d'anno

L'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

*dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

Dall'anno 2019 si sono registrate le seguenti cessazioni dal rapporto di lavoro (con estinzione dello stesso) con in godimento RIA ed assegni *ad personam*:

- BERGONZI DONATA: RIA mensile in godimento € 34,47 (valore annuo € 448,11);

L'importo totale relativo a tale incremento è pertanto di € 448,11.

#### **1.2.4 RISPARMI EX ART.2, COMMA 3, D.LGS. 165/2001**

L'articolo 67, comma 2, lettera d) del CCNL 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:  
*di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*

L'articolo 2, comma 3, del summenzionato d.lgs. n. 165/2001 prevede che:

*... trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.*

L'importo è pari a € 0,00.

#### **1.2.5 QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI**

L'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:  
*degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*

Non ci sono casi per l'Ente, pertanto, l'importo è pari a € 0,00.

L'articolo 67, comma 2, lettera f) del CCNL 21/5/2018 non si applica ai comuni.

#### **1.2.6 RIDUZIONE STRAORDINARI**

L'articolo 67, comma 2, lettera g) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

*degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;*

Non risultano effettuate riduzioni stabili del fondo lavoro straordinario dopo l'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, pertanto l'importo relativo a tale incremento è pari a € 0,00.

Si rammenta che la riduzione stabile fondo lavoro straordinario (ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del CCNL del 1/4/1999) risulta correttamente rilevata nel Fondo unico consolidato 2017.

Come precisato al punto 1.1.7 il fondo del lavoro straordinario dell'Ente ammonta oggi a € 0,00.

### 1.3. INCREMENTO STABILE DELLE 84,50 EURO

L'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate è incrementata

*di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/1/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

La parte stabile del fondo è incrementata di € 253,50 (€ 84,50 x n. 3 dipendenti, di cui n. 3 a tempo indeterminato e n. 0 a tempo determinato, come da Tabella 1 e 2 del Conto annuale 2018). Valgono le considerazioni espresse al punto 1.2.1 in merito al parere ARAN CFL45 nonché al CFL173, per cui, rientrano nel calcolo sia il personale a tempo indeterminato che determinato e l'importo non rapportato in caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 79 tali incrementi sono in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

### 1.4 INCREMENTO IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

L'articolo 79, comma 1, lettera c) del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate è incrementata:

*risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale*

In tale voce si colloca in modo naturale gli incrementi previsti nell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. L'importo relativo a tale incremento è pari a € 0,00 in quanto l'attuale organico a tempo indeterminato (n. 2 unità) è inferiore a quello registrato nell'anno 2018 (n. 3 unità).

Non si prevedono assunzioni nel prossimo triennio.

### 1.5 RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO

L'articolo 79, comma 1, lettera d) del CCNL del 16/11/2022 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

Il meccanismo è quello già previsto con il CCNL del 21/5/2018 e l'ARAN con parere CFL 174 ha fornito le indicazioni di calcolo.

Ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 79 tali incrementi sono in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

L'importo inserito nel fondo è pari € 148,20.

## **1.6 INCREMENTI PER DIFFERENZE B.1/B.3 e D.1/D.3 - NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE**

L'articolo 79, comma 1-bis del CCNL del 16/11/2022 stabilisce di incrementare la parte stabile del fondo:

*1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluiscie anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.*

Al 01/01/2021 vi sono n. 2 unità assunte inquadrare in B7, pertanto l'importo di questa voce è pari a € **2.249,80** calcolato sulla base dei valori riportati nella Tabella F allegata al CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 (12 mesi fuori limite).

## **1.4 LE DECURTAZIONI IN PARTE STABILE**

### **1.4.1 RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**



Non ci sono casi per l'Ente, pertanto, l'importo è pari a € 0,00.

#### **1.4.2 DECURTAZIONE PERMANENTE PREVISTE DALLA LEGGE.**

Non ci sono casi per l'Ente, pertanto, l'importo è pari a € 0,00.

## 2 PARTE VARIABILE DEL FONDO

L'articolo 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 stabilisce che “*Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

- a) *risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;*
- b) *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;*
- d) *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999”.*

### 2.1 SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE di cui all'art. 43, legge 449/1997 e art. 15, comma 1, lett. d, CCNL 1/4/1999

L'articolo 67, comma 3, lettera a) del CCNL del 21/5/2018 stabilisce che il Fondo delle risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

*delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;*

L'importo relativo a tale incremento è pari a € 0,00, salva diversa individuazione in corso d'anno e previo approvazione dei relativi atti legittimanti l'erogazione.

### 2.2 RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011

L'articolo 67, comma 3, lettera b) del CCNL del 21/5/2018 prevede che:

*della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;*

L'ente non ha adottato piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi della normativa in esame. Pertanto, l'importo indicato è pari a € 0,00.

## 2.3 SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL del 21/5/2018 prevede che:

*delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*

La somma stanziata è pari a € 539,55.

## 2.3 RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione

L'articolo 67, comma 3, lettera d) del CCNL del 21/5/2018 prevede che:

*degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*

L'importo determinato ed è pari a € 0,00 non avendo avuto cessazione nell'anno 2022 di personale che aveva in godimento la RIA o assegni *ad personam*.

## 2.4 MESSI NOTIFICATORI

L'articolo 67, comma 3, lettera f) del CCNL del 21/5/2018 prevede che il fondo risorse decentrate è incrementato:

*delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*

La somma prevista, in analogia con il passato, è pari a € 0,00.

## 2.5 PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO

L'articolo 67, comma 3, lettera g) del CCNL del 21/5/2018 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*

La somma prevista è pari a € 0,00.

## 2.6 INCREMENTI PER REGIONI E CITTA' METROPOLITANE

2.7  
L'articolo 67, comma 3, lettera j) del CCNL del 21/5/2018 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;*

La somma prevista è pari a € 0,00.

## 2.8 INCREMENTI PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento

L'articolo 67, comma 3, lettera k) del CCNL del 21/5/2018 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.*

La somma prevista è pari a € 0,00.

## 2.9 INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997

L'articolo 79, comma 2, lettera b) del CCNL del 16/11/2022 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa.*

Come precisato al punto 1.1.1, il monte salari relativo all'anno 1997 è pari a € 1.075,32.

Il comma 4 dell'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 ha precisato che *“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”.*

## 2.10 ADEGUAMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA

L'articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL*

Si rinvia a quanto sopra richiamato in merito al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022.

## 2.11 ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE

L'articolo 79, comma 2, lettera d) del CCNL del 16/11/2022 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999*

L'importo previsto è pari a € **0,00**. Si procederà ad eventualmente integrare il Fondo in sede di consuntivazione. Tali risorse non soggiacciono al limite di cui dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (PARERE MEF-RGS prot. 257831 del 18/12/2018).

## 2.12 ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE

L'articolo 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 prevede che il fondo risorse decentrate è incrementato:

*... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.*

L'importo previsto è pari a **0,00**.

Si procederà ad eventualmente integrare il Fondo in sede di consuntivazione. Tali risorse non soggiacciono al limite di cui dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (Parere MEF-RGS prot. 257831 del 18/12/2018).

## 2.13 INCREMENTO DELL'0,22% MONTE SALARI 2018

L'articolo 79, comma 3 del CCNL del 16/11/2022 prevede che il fondo risorse decentrate può essere incrementato:

*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti **possono incrementare**, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

Per il calcolo del Monte salari anno 2018 sono stati presi i dati denunciati con il Conto annuale riferito all'anno 2018. I valori così determinati sono:

$$\text{Incremento} = \text{monte salari 2018} \times 0,22\% = \mathbf{€ 173,86}$$

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

## 2.14 INCREMENTI UNA "TANTUM"

L'articolo 79, comma 5 del CCNL del 16/11/2022 prevede che:

*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.*

Per il solo anno 2023, gli incrementi illustrati al punto 1.3 (incremento delle 84,50 euro) sono quantificati nella parte variabile del Fondo a titolo "una tantum" come segue:

$$€ 253,50 \times 2 \text{ (anno 2021 e 2022)} = € 507,00$$

Allo stesso modo, per il solo anno 2023, confluiscono in parte variabile l'incremento illustrato 2.12 (incremento dell'022% monte salari 2018), a titolo "una tantum" come segue:

$$€ 173,86 \times 1 \text{ (anno 2022)} = € 173,86$$

Totale incremento "una tantum" è pari a € **680,86** (€ 507,00 + € 173,86).

Pertanto per l'anno 2024 l'importo di questa voce è pari a € **0,00**.

**TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA' = € 5.972,30**

### 3. SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, si compone dei seguenti importi:

COSTITUZIONE DEL FONDO	Rif.	Fondo 2024
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>		
FONDO CONSOLIDATO ANNO 2017	Art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018	7.449,90
INCREMENTO STABILE DELLE 83,20 EURO (dal 2019)	Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 21/5/2018	332,80
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO CCNL 2016/2018	Art. 67, c. 2, lett. b) CCNL 21/5/2018	261,04
ASSEGNI DI ANZIANITÀ E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – quota d'anno.	Art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 21/5/2018	448,11
RISPARMI EX ART.2, COMMA 3, D.LGS. 165/2001	Art. 67, c. 2, lett. d) CCNL 21/5/2018	0,00
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI	Art. 67, c. 2, lett. e) CCNL 21/5/2018	0,00
RIDUZIONE STRAORDINARI	Art. 67, c. 2, lett. g) CCNL 21/5/2018	0,00
INCREMENTO STABILE DELLE 84,50 EURO (dal 2023)	Art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 16/11/2022	253,50
INCREMENTO IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE	Art. 79, c. 1, lett. c) CCNL 16/11/2022	0,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO CCNL 2019/2021	Art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 16/11/2022	148,20
INCREMENTI PER DIFFERENZE B.1/B.3 e D.1/D.3 - NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (dal 1/4/2023)	Art. 79, c. 1-bis CCNL 16/11/2022	2.249,80
<b>TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A)</b>		<b>11.193,03</b>
<b>EVENTUALI DECURTAZIONE DEL FONDO</b>		
RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI.		0,00
DECURTAZIONE PERMANENTE PREVISTE DALLA LEGGE	Art. 456 legge 147/2014	5.023,01
RIDUZIONE PER RISPETTO LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO	Art. 23, c. 2 d.lgs. 75/2017	0,00
<b>TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO (B)</b>		<b>5.023,01</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/05/2018	0,00
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21/05/2018	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	539,55
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21/05/2018	0,00
MESSI NOTIFICATORI	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21/05/2018	0,00
PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21/05/2018	0,00

INCREMENTI PER REGIONI E CITTA' METROPOLITANE	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21/05/2018	0,00
INCREMENTI PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21/05/2018	0,00
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997	Art. 79, c. 2, lett. b) CCNL 16/11/2022	1.075,32
INCREMENTO PER ADEGUAMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA	Art. 79, c. 2, lett. c) CCNL 16/11/2022	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE	Art. 79, c. 2, lett. d) CCNL 16/11/2022	0,00
INCREMENTO DELL'0,22% MONTE SALARI 2018	Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022	173,86
INCREMENTI UNA "TANTUM" (solo 2023)	Art. 79, c. 5 CCNL 16/11/2022	0,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	Art. 80, c. 1, CCNL 16/11/2022	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI(D)</b>		<b>4.357,43</b>
<b>TOTALE FONDO (A+C-B)</b>		<b>12.142,32</b>



## 4. LE VERIFICHE

### 4.1. VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa relativi agli stipendi, insieme alle somme acquisite a titolo di progressioni orizzontali; quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante ed estremamente semplice.

L'IRAP relativa alla summenzionata somma è finanziata nell'apposito capitolo dell'intervento 07 (imposte e tasse).

### 4.2. IL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 all'articolo 23 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato”*;

L'importo del limite 2016 è pari a **€ 10.513,00**.

Sul punto si richiama la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 163/2022/PAR secondo il quale *“Uniformandosi all'interpretazione fornita in passato da altre sezioni regionali della Corte (ex multis deliberazione della Sezione regionale dell'Emilia Romagna n. 37/2021/PAR), la Sezione regionale pugliese ritiene infatti che “qualora l'importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l'ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l'ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell'errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame”*.

L'ente, precisano tuttavia i Giudici contabili, non potrà procedere al ricalcolo del detto fondo ad libitum, bensì su di esso graverà «l'onere di comprovare esattamente l'errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata» stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo «quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 sopra citato, quale strumento di contenimento della spesa in materia di personale» (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 182/2019).

Si può osservare che il rispetto limite del salario accessorio tiene conto della sua complessità, così come precisato da ultimo anche dalla RGS con circolare n. 25/2022, dei macro gruppi (personale e segretario comunale). Si segnala che la predetta circolare prevede che la maggiorazione per segreteria comunale convenzionata e i diritti di segreteria non rilevano ai fini del rispetto del limite del salario accessorio del segretario comunale.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Boron Jacopo



COMUNE DI PAVIA  
Prov.  
di  
PAVIA  
\*